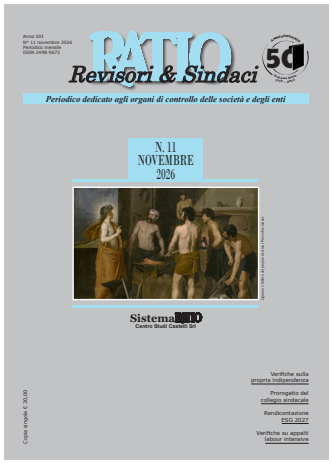


Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Roberto Stanghellini

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi, Elena Fracassi, Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca, C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta, C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi, L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
G. Alibrandi, P. Bisi, Brixia Revisione S.r.l., P. Di Biase, F. Fiameni, M. Fiameni, G. Greco, S. Gritti, A. Pratesi, A. Romano, A. Scaini, S. Spitti, R. Stanghellini, A. Vianello, S. Zanon

Stampa
Grafica Sette S.r.l.
Via P.G. Piamarta, 61, Bagnolo M. (BS)
Tel. 030-6820600
Sito web: www.seventyseven.biz

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale di Mantova n. 2/2007
Periodico mensile, spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 19.10.2026

RATIO Revisori & Sindaci

Periodico dedicato agli organi di controllo delle società e degli enti

Sommario 11/2026

Opinione - Adeguati assetti e check-list: gap incolmabile? **3**

Notizie in breve **4**

Vigilanza

Normativa - Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi **6**

- Prorogatio del collegio sindacale **12**

Verifiche - Adeguatezza assetti organizzativi, amministrativi e contabili: pronunce delle Corti territoriali **16**

Responsabilità - Corruzione tra privati e modello organizzativo 231 **20**

Revisione legale

Novità - Nuova certificazione degli investimenti in iperammortamento **24**

Verifiche - Verifiche su crediti e debiti tributari **28**

- Verifica propria indipendenza nell'incarico di revisione legale **34**
- Procedure di controllo su "Altri debiti" **38**
- Verifiche su contratti di appalto ad alta intensità di manodopera **42**

ESG - Rendicontazione ESG 2027 ai blocchi di partenza **46**

Enti locali

Verifiche - Controlli sugli adempimenti fiscali dell'ente **48**

- Controlli e verifiche della Corte dei conti **52**

NORMATIVA | vigilanza

PROROGATIO DEL COLLEGIO SINDACALE

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 2400 c.c. - *Art. 2477 c.c.*

La scadenza del mandato del collegio sindacale non determina necessariamente l'immediata cessazione dei componenti in carica. In particolare, l'art. 2400 c.c. stabilisce che i sindaci restano in carica per 3 esercizi e la cessazione per scadenza del termine ha effetto soltanto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. La disposizione è volta ad assicurare la continuità dell'organo di controllo ed evitare che il mancato o tardivo rinnovo delle cariche determini un vuoto nell'attività di vigilanza. Il collegio uscente continua, pertanto, a esercitare le proprie funzioni sino alla ricostituzione del nuovo organo, secondo il meccanismo comunemente definito di "*prorogatio*". La disciplina deve, tuttavia, essere distinta dalle ipotesi di cessazione anticipata dei singoli sindaci, quali rinuncia, decadenza o morte, per le quali trova applicazione la disciplina della sostituzione. L'articolo intende affrontare il tema della continuità dell'organo di controllo tra scadenza dell'incarico, mancata nomina dei successori e cessazione anticipata dei sindaci.

SCHEMA DI SINTESI

SCADENZA DELL'INCARICO E MANCATA RICOSTITUZIONE DEL COLLEGIO	Differenze tra scadenza e cessazione effettiva dell'incarico	**Ai sensi dell'art. 2400 c.c.** i sindaci restano in carica per 3 esercizi e cessano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio. La cessazione effettiva, tuttavia, è collegata alla ricostituzione dell'organo: in mancanza della nomina dei nuovi componenti, il collegio uscente continua a esercitare le proprie funzioni.
		• **È quindi necessario distinguere**: .. scadenza dell'incarico, che si verifica al termine del periodo triennale previsto dalla legge; .. cessazione effettiva delle funzioni, che si realizza con la ricostituzione del collegio.
	Cause del mancato rinnovo	• **Il mancato rinnovo può dipendere, tra l'altro, da**: .. rinvio dell'assemblea; .. mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie; .. indisponibilità dei candidati; .. mancata accettazione dell'incarico da parte dei soggetti nominati; .. necessità di individuare nuovi candidati in possesso dei requisiti richiesti.
	Sostituzione del collegio	• Anche in presenza di una deliberazione assembleare di nomina, occorre verificare che il procedimento di sostituzione sia effettivamente perfezionato. • Assumono rilievo, in particolare: .. l'accettazione dell'incarico; .. la completezza della composizione del nuovo collegio; .. gli ulteriori adempimenti necessari, compresi quelli pubblicitari presso il Registro delle Imprese.
		Fino al perfezionamento dell'avvicendamento, il collegio uscente continua ad esercitare le proprie funzioni in "*prorogatio*", assicurando la continuità dell'attività di vigilanza.
PROROGATIO	Caratteristiche	• **La "*prorogatio*" non costituisce una nuova nomina, né determina il conferimento di un ulteriore autonomo mandato**. Significa che il collegio continua a operare perché la legge differisce l'effetto della cessazione sino alla ricostituzione del nuovo organo. • La "*prorogatio*" deve essere intesa come uno strumento diretto ad assicurare la continuità dell'ufficio di controllo e non come una forma di conservazione indefinita della carica dovuta all'inerzia degli organi sociali.
	Poteri	• **Durante tale periodo, il collegio prorogato continua a esercitare le funzioni proprie d'ufficio, tra cui**: .. la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto; .. la vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; .. la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; .. la partecipazione alle riunioni degli organi sociali; .. la formulazione delle osservazioni e delle relazioni previste dalla legge; .. la segnalazione agli amministratori delle eventuali irregolarità riscontrate.

Aggiornato al 19.10.2026 Centro Studi Castelli S.r.l.

Riproduzione vietata

APPROFONDIMENTI

DIFFERENZA TRA SCADENZA E CESSAZIONE ANTICIPATA

- **La *prorogatio* deve essere distinta dalla disciplina prevista dall'art. 2401 c.c. per la sostituzione dei sindaci**. Le 2 fattispecie sono infatti diverse.

- **Scadenza dell'intero collegio**
 - Il mandato è giunto al termine, ma il nuovo organo non è ancora stato ricostituito.
 - Opera il meccanismo di "*prorogatio*" previsto dall'art. 2400 c.c.

- **Cessazione anticipata di uno o più sindaci**
 - La cessazione anticipata può derivare, ad esempio, da morte, rinuncia o decadenza; trova applicazione il meccanismo di sostituzione previsto dalla legge. In quest'ultimo caso:
 - opera il subentro dei sindaci supplenti secondo le modalità stabilite dalla disciplina civilistica;
 - il sindaco supplente resta in carica fino alla successiva assemblea, che deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio.

La "*prorogatio*" prevista dall'art. 2400 c.c. non può quindi essere automaticamente estesa a ogni ipotesi di cessazione del sindaco, poiché la disposizione collega espressamente il differimento della cessazione alla scadenza del termine dell'incarico.

DIMISSIONI DEL SINDACO

- Diversa è la situazione in caso di dimissioni di un singolo sindaco, per le quali l'art. 2400 c.c. non disciplina espressamente gli effetti sulla cessazione dall'incarico.
- Sul punto si sono formati 2 orientamenti differenti.

- **Primo orientamento**
 - Il primo orientamento ritiene che le dimissioni producano **effetto immediato**, anche sulla base della Norma CNDCEC 1.6 e degli orientamenti notarili del Triveneto; in questa prospettiva, il sindaco dimissionario cessa dall'incarico senza dover attendere la ricostituzione dell'organo.

- **Secondo orientamento**
 - Secondo un secondo orientamento, invece, qualora non sia possibile procedere alla sostituzione mediante i sindaci supplenti, **il sindaco dimissionario deve continuare a esercitare le proprie funzioni fino alla ricostituzione dell'organo**. In tal senso si è espressa la pronuncia della Cassazione n. 9416/2017, secondo cui le dimissioni non determinano automaticamente la cessazione immediata quando ciò impedisca il funzionamento dell'organo.

- In tema di "*prorogatio*" sussiste una distinzione importante rispetto alla scadenza naturale del collegio:
 - mentre per la scadenza l'art. 2400 c.c. prevede espressamente la prosecuzione dell'incarico sino alla ricostituzione dell'organo;
 - per le dimissioni del singolo sindaco manca una disciplina altrettanto chiara.

MANCATA NOMINA E IMPOSSIBILITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO

- **Problema**
 - La mancata nomina del nuovo collegio non deve essere automaticamente confusa con una situazione di impossibilità di funzionamento dell'organo.
 - Il problema assume maggiore rilievo quando l'inerzia dell'assemblea si protrae nel tempo e rende concretamente difficoltosa la ricostituzione del collegio.

Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 19.10.2026
Riproduzione vietata

NORMATIVA	vigilanza
MANCATA NOMINA E IMPOSSIBILITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO (segue)	**• Verifiche necessarie** • In tale situazione occorre verificare: .. se il collegio uscente sia ancora concretamente in grado di esercitare le proprie funzioni; .. quali iniziative debbano essere assunte dagli amministratori per consentire la ricostituzione dell'organo. **• Compiti degli amministratori** • Gli amministratori devono attivarsi affinché i soci possano procedere alla nomina dei nuovi componenti. • Qualora la nomina non vada a buon fine, occorrerà valutare la necessità di una nuova convocazione dell'assemblea e, nei casi previsti dalla legge, l'eventuale intervento dell'autorità giudiziaria. • La mancata nomina, considerata isolatamente, non determina automaticamente lo scioglimento della società: occorre valutare in concreto la situazione dell'organo di controllo e la possibilità di procedere alla sua ricostituzione.
PROFILI DISTINTIVI DELLE SOCIETÀ	**• S.p.a.** • Per le S.p.a. **il riferimento centrale è l'art. 2400 c.c.**, che disciplina la durata dell'incarico dei sindaci e stabilisce che la cessazione per scadenza del termine produce effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. • La *prorogatio* costituisce di fatto il meccanismo previsto dalla legge per garantire la continuità dell'organo di controllo nel passaggio tra collegio uscente e nuovo collegio, quando la ricostituzione non avvenga contestualmente alla scadenza. • Restano invece distinte le cessazioni anticipate dei singoli sindaci, per le quali trovano applicazione le regole sulla sostituzione e, con particolare riferimento alle dimissioni, permane il contrasto interpretativo sopra evidenziato. **• S.r.l.** • Nelle S.r.l.: .. il quadro risulta più articolato; .. l'organo di controllo può essere costituito da un sindaco unico oppure da un collegio sindacale; .. la relativa nomina è collegata al ricorrere delle condizioni previste dall'**art. 2477 c.c.**; .. quando ricorrono i presupposti che rendono obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, l'assemblea deve provvedere secondo i termini previsti dalla disciplina applicabile; .. in caso di inerzia, assumono rilievo anche gli strumenti di intervento previsti dall'art. 2477 c.c. **• Sindaco unico** • **Il problema della *prorogatio* presenta nelle S.r.l. profili interpretativi meno uniformi rispetto alle S.p.a., soprattutto con riferimento al sindaco unico dimissionario**. • Vi sono orientamenti secondo cui la prorogatio non opererebbe in caso di dimissioni del sindaco unico della S.r.l., in assenza di una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 2400 c.c. per la scadenza del mandato. • Particolare attenzione deve essere prestata al caso del sindaco unico che rinunci all'incarico in assenza di un supplente. In tale ipotesi, l'organo amministrativo deve attivarsi senza indugio affinché i soci provvedano al conferimento del nuovo incarico; in caso di inerzia, può assumere rilievo la nomina giudiziale prevista dall'art. 2477 c.c.

Aggiornato al 19.10.2026 Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata

PERFEZIONAMENTO DELL'AVVICENDAMENTO

- **Nomina**
 - La sostituzione del collegio uscente con quello nuovo non dovrebbe essere valutata esclusivamente sulla base della data della deliberazione assembleare.
 - **La nomina deve essere coordinata con**:
 - l'accettazione dell'incarico da parte dei nuovi sindaci;
 - la verifica dei requisiti richiesti;
 - l'eventuale iscrizione nel Registro dei revisori legali, quando necessaria;
 - gli adempimenti di deposito e pubblicità presso il Registro delle Imprese;
 - la completezza della composizione del nuovo collegio;
 - l'effettivo insediamento del nuovo organo.
- **Situazioni particolari**
 - La questione diventa particolarmente delicata quando uno dei soggetti nominati non accetti l'incarico oppure quando il nuovo collegio non sia completo e non possa ancora operare regolarmente.
 - In tali circostanze, il collegio uscente potrà continuare a svolgere le proprie funzioni sino a quando non si sia perfezionata la ricostituzione dell'organo, secondo quanto previsto dall'art. 2400 c.c.

INDICAZIONI OPERATIVE

- La disciplina della *prorogatio* richiede, sia agli amministratori sia ai sindaci, una gestione tempestiva del procedimento di rinnovo.
- **Amministratori**
 - **Per gli amministratori è opportuno**:
 - inserire la nomina del nuovo collegio nell'ordine del giorno dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio;
 - verificare preventivamente la disponibilità dei candidati e il possesso dei requisiti richiesti;
 - acquisire tempestivamente le dichiarazioni di accettazione;
 - provvedere al deposito della nomina presso il Registro delle Imprese;
 - evitare che il collegio uscente rimanga in *prorogatio* per un periodo superiore a quello necessario;
 - convocare una nuova assemblea qualora la nomina non vada a buon fine.
- **Collegio uscente**
 - **Per il collegio uscente è opportuno**:
 - continuare a esercitare le funzioni di vigilanza sino alla ricostituzione del nuovo organo;
 - dare evidenza nei verbali della permanenza in carica derivante dall'art. 2400 c.c.;
 - segnalare agli amministratori l'esigenza di procedere tempestivamente alla nomina dei successori;
 - verificare che la nuova composizione del collegio sia completa e che i nominati abbiano accettato l'incarico;
 - valutare le iniziative da assumere in presenza di un'inerzia prolungata;
 - documentare le eventuali irregolarità connesse alla mancata ricostituzione dell'organo.
- **Professionista che assiste la società**
 - **Per il professionista che assiste la società, la verifica può essere organizzata attraverso una sequenza di controlli relativi a**:
 - scadenza dell'incarico;
 - deliberazione di nomina;
 - accettazione dei nuovi sindaci;
 - completezza della composizione;
 - adempimenti pubblicitari;
 - effettivo insediamento del nuovo collegio.
 - Particolare attenzione dovrà essere riservata alle S.r.l., verificando preliminarmente la disciplina dell'art. 2477 c.c. e la specifica situazione della società.

CONCLUSIONI

- La *prorogatio* consente di garantire la continuità dell'attività di controllo anche quando il rinnovo del collegio non si perfeziona alla scadenza dell'incarico. Si tratta, tuttavia, di una situazione transitoria, che non può trasformarsi in una permanenza indefinita dei sindaci uscenti.
- Per questo motivo, amministratori e assemblea devono attivarsi tempestivamente per ricostituire l'organo, prestando particolare attenzione alle diverse ipotesi di cessazione dei sindaci e alle specificità previste per le S.r.l.

Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 19.10.2026
Riproduzione vietata

ESG | **revisione legale**

RENDICONTAZIONE ESG 2027 AI BLOCCHI DI PARTENZA

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Direttiva (UE) 24.02.2026, n. 470

Dopo una precedente e controversa fase caratterizzata dall'ampliamento progressivo degli obblighi, il Pacchetto Omnibus I del febbraio 2025 e la Direttiva (UE) n. 2026/470 hanno cambiato significativamente l'impostazione della CSRD, concentrando l'obbligo sulle imprese di maggiori dimensioni e riducendo il costo amministrativo della compliance fermo restando l'inserimento delle informazioni di sostenibilità rilevanti nei processi di governo e comunicazione dell'impresa.
Per le aziende che restano dentro il nuovo perimetro, dal 1.01.2027 il sistema di reporting deve essere già in funzione e il revisore deve poter iniziare il percorso che condurrà, nel 2028, all'assurance sulla dichiarazione relativa al 2027.

SCHEMA DI SINTESI

NUOVA DIRETTIVA UE

Platea più ristretta	• **La Direttiva (UE) n. 2026/470** prevede, per le imprese UE, l'obbligo di rendicontazione quando siano superate congiuntamente due soglie: oltre 1.000 dipendenti medi nell'esercizio e oltre 450 milioni di euro di ricavi netti. • Lo stesso criterio opera, con le regole previste dalla direttiva, a livello consolidato per le imprese madri dei gruppi.
	Le valutazioni che accompagnavano la disciplina precedente collocavano nell'ordine delle 45.000-50.000 le imprese europee potenzialmente interessate mentre nel documento di lavoro che ha accompagnato i nuovi ESRS, la Commissione stima in circa 6.753 le imprese UE destinate a rimanere nel perimetro, delle quali circa 1.535 già appartenenti alla prima ondata e circa 5.218 chiamate a rendicontare per la prima volta (si parla di una riduzione nell'ordine dell'85% rispetto alla platea originariamente prevista).
ESRS più leggeri	• Gli ESRS adottati nel 2023 erano stati criticati per numerosità dei datapoint, complessità interpretativa e difficoltà operative, soprattutto nella prima implementazione. • Intervenendo esattamente su questi aspetti, la Commissione europea indica una riduzione superiore al 60% dei datapoint obbligatori e superiore al 70% del numero complessivo dei datapoint.
	Un'analisi EFRAG utilizzata nel processo di revisione quantificava il set originario in circa 1.052 datapoint, di cui 783 formulati come prescrizioni obbligatorie e 269 come datapoint volontari; la revisione ha eliminato questi ultimi come categoria autonoma e ridotto drasticamente quelli prescrittivi.
	Resta fermo il principio che, comunque, **ciascun datapoint pubblicato dovrà derivare da informazioni attendibili, coerenti, documentate e verificabili**.
Applicazione e rilevazione dei dati	• **Per le imprese soggette, il 1.01.2027 rappresenta il momento nel quale il progetto di reporting ESG deve essere diventato un processo operativo**. • La rendicontazione pubblicata nel 2028 riguarderà, infatti, l'intero esercizio 2027 e ciò significa che i dati devono essere acquisiti secondo criteri e procedure definite fin dall'inizio dell'esercizio.
	• Emissioni, consumi energetici, personale, sicurezza, diversità, supply chain, politiche, obiettivi, rischi e opportunità non possono essere ricostruiti soltanto dopo la chiusura del bilancio e derivano da un processo di rilevazione continua. • Per ciascuna informazione deve essere possibile comprendere almeno chi la produce, da quale fonte proviene, quale perimetro utilizza, secondo quale metodologia è stata calcolata, quali controlli sono stati effettuati e quali evidenze documentali la supportano. • Già a fine 2026 l'impresa soggetta dovrà essere certa che il proprio sistema aziendale sia in grado di produrre, mese dopo mese, dati utilizzabili, verificabili e certificabili.

Aggiornato al 19.10.2026

Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata

APPROFONDIMENTI

DAL REPORTING AL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ESG

- **Processo**
 - Questo passaggio impone alle imprese di superare una concezione documentale della CSRD, poiché la rendicontazione di sostenibilità non è un documento che viene scritto a fine anno ma un processo trasversale che coinvolge amministrazione, controllo di gestione, risorse umane, HSE, acquisti, produzione, operations, legale, risk management e sistemi informativi.
- **Attività necessarie**
 - Occorre anzitutto confermare il perimetro societario e operativo della rendicontazione e aggiornare la valutazione di doppia materialità, individuando gli impatti, rischi e opportunità effettivamente rilevanti.
 - Per ciascuna disclosure materiale occorre poi attribuire responsabilità precise e questo rende centrale il concetto di data owner: chi genera il dato, chi ne verifica la correttezza, chi lo approva e chi conserva la relativa evidenza.
 - A questo si aggiungono le regole di consolidamento, le procedure per le stime, i criteri di cut-off, la gestione delle modifiche e la riconciliazione tra KPI ESG, dati operativi e dati economico-finanziari.

 Il risultato dovrebbe essere una vera e propria audit trail della sostenibilità, nella quale il valore pubblicato possa essere ricostruito fino alla fonte che lo ha generato.

ASSURANCE 2028

- **Rilascio**
 - **L'assurance sulla dichiarazione relativa all'esercizio 2027 sarà rilasciata nel 2028, ma non è realistico pensare che il revisore possa iniziare a comprendere processi, metodologie e controlli soltanto dopo il 31.12**.
 - La Direttiva mantiene l'assurance al livello di limited assurance e prevede che la Commissione adotti entro il 1.07.2027 gli standard europei applicabili a tali incarichi.
- **Compiti del revisore**
 - Il revisore dovrà quindi conoscere il sistema utilizzato dall'impresa, comprenderne i flussi informativi, valutarne i principali rischi e pianificare le procedure necessarie e tutto questo implica un confronto già nel corso del 2027.
 - In una prima fase potranno essere analizzati il perimetro di reporting, la governance, la doppia materialità, le metodologie utilizzate per i KPI più significativi e l'architettura dei controlli interni. Successivamente potranno essere effettuati test sulla tracciabilità dei dati, sulle evidenze disponibili e sul funzionamento effettivo delle procedure.

 L'obiettivo non è anticipare formalmente l'assurance, ma evitare di scoprire a esercizio chiuso che un dato pubblicabile non è più ricostruibile o che un controllo fondamentale non è mai stato eseguito.
- **Pre-chiusura ESG**
 - **Per questa ragione l'ultimo trimestre del 2027 dovrebbe essere utilizzato come una vera e propria prova generale**, grazie a una pre-chiusura che consenta di simulare il consolidamento dei KPI, verificare le informazioni mancanti, analizzare le incoerenze tra società del gruppo, testare le riconciliazioni con i dati finanziari, verificare la qualità delle evidenze disponibili e correggere le eventuali carenze che potrebbero trasformarsi in criticità durante l'assurance.
 - Il percorso ideale è quindi circolare: il sistema produce il dato, il controllo interno lo verifica, il management lo utilizza, il revisore ne valuta la tracciabilità e le eventuali debolezze vengono corrette prima della chiusura.

CONCLUSIONI

- Per le circa 6.700 imprese che rimangono nel perimetro il 2027 sarà il primo esercizio del nuovo sistema e alla data del 1.01.2027 dovranno quindi essere già definiti perimetro, materialità, responsabilità, fonti, metodologie, controlli, archivi documentali e interlocuzione con il revisore.
- **Questo è il paradosso dell'Omnibus in una formula**: meno informazioni da rendicontare, ma nessuno spazio per improvvisare quelle che restano.

Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 19.10.2026
Riproduzione vietata